

# INDICE

<b>Introduzione</b>	<b>6</b>
1. <i>Le domande di ricerca</i>	6
2. <i>Il metodo della ricerca</i>	6
3. <i>Il piano dell'indagine</i>	8
4. <i>Il contesto storico</i>	10
5. <i>Considerazioni conclusive</i>	17
<b>I. Considerazioni preliminari all'apertura di un'indagine</b>	<b>18</b>
<b>1. I meccanismi di attivazione della giurisdizione della Corte</b>	<b>18</b>
1.1 <i>Il referral di una situazione ad opera di uno Stato parte (Articolo 14)</i>	20
1.2 <i>Il referral da parte del Consiglio di Sicurezza (Articolo 13(b))</i>	22
1.2.1 <i>Il deferral da parte del Consiglio di Sicurezza</i>	23
1.3 <i>L'avvio proprio motu dell'indagine da parte del Procuratore (Articolo 15)</i>	24
<b>2. La fase di valutazione preliminare</b>	<b>28</b>
<b>II. Le dichiarazioni di cui all'Articolo 12(3) e il problema della statualità della Palestina</b>	<b>32</b>
<b>1. La dichiarazione del 2009 e la risposta nel 2012</b>	<b>32</b>
<b>2. Il problema della statualità della Palestina</b>	<b>39</b>
2.1 <i>La dichiarazione di indipendenza della Palestina</i>	39
2.2 <i>I criteri di determinazione della statualità della Convenzione di Montevideo e le teorie sul riconoscimento degli Stati</i>	40
2.3 <i>La risoluzione n. 67/19: la Palestina ottiene l'ammissione alle Nazioni Unite come Stato non membro osservatore permanente</i>	43
<b>3. La statualità della Palestina nel caso delle dichiarazioni ad hoc di cui all'Articolo 12(3) dello Statuto</b>	<b>46</b>
<b>4. La dichiarazione del 2015 e il referral del 2018</b>	<b>50</b>
4.1 <i>La dichiarazione ad hoc del 2015 e l'adesione allo Statuto di Roma</i>	50
4.2 <i>Il referral del 2018</i>	52
<b>III. La soddisfazione dei requisiti di giurisdizione nella situazione riguardante la Palestina</b>	<b>55</b>
<b>1. La decisione della Camera preliminare</b>	<b>55</b>
<b>2. La giurisdizione della Corte penale internazionale</b>	<b>58</b>
2.1 <i>La "giurisdizione" e l'Articolo 12 dello Statuto</i>	58
2.2 <i>La giurisdizione ratione materiae</i>	63
2.3 <i>La giurisdizione ratione temporis</i>	66
2.4 <i>La giurisdizione ratione personae</i>	70
2.5 <i>La giurisdizione ratione loci</i>	73
2.5.1 <i>La dichiarazione di accettazione della giurisdizione prevista dall'Articolo 12(3)</i>	75
2.5.2 <i>La particolare condizione dei territori occupati</i>	77
<b>3. La richiesta del Procuratore ai sensi dell'Articolo 19(3) a confronto con la decisione della Camera preliminare</b>	<b>80</b>
3.1 <i>L'Articolo 19(3) dello Statuto di Roma</i>	80

3.2 <i>La richiesta sull'ampiezza della giurisdizione della Corte in Palestina</i>	86
3.2.1 <i>La prima posizione: la Palestina è uno Stato ai fini dell'Articolo 12(2)(a) dello Statuto di Roma</i>	87
3.2.2 <i>La seconda posizione: la Palestina può essere considerata uno 'Stato' ai fini dello Statuto in base ai principi di diritto internazionale</i>	89
3.3 <i>La risposta della Camera preliminare</i>	91
<b>4. La situazione in Palestina</b>	<b>99</b>
4.1 <i>La determinazione del territorio palestinese</i>	105
4.2 <i>Le pretese israeliane sui territori occupati</i>	109
4.3 <i>Lo status della striscia di Gaza</i>	115
<b>5. Gli Accordi di Oslo pongono un limite alla giurisdizione della Corte?</b>	<b>117</b>
5.1 <i>Gli Accordi di Oslo</i>	117
5.2 <i>La posizione del Procuratore</i>	122
5.3 <i>La risposta della Camera preliminare</i>	123
<b>Conclusione</b>	<b>127</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>132</b>
<b>Tavola degli strumenti</b>	<b>144</b>
<b>Ringraziamenti</b>	<b>163</b>